

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

Per fare fronte alle criticità concorrenziali emerse nel corso dell'istruttoria, Douglas ha proposto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. 287/1990, delle misure correttive consistenti nella cessione di un certo numero di punti vendita facenti parte dell'attuale rete distributiva delle Parti. L'Autorità ha ritenuto tali misure solo parzialmente idonee a scongiurare gli effetti pregiudizievoli per la concorrenza conseguenti alla concentrazione, considerando risolutiva la cessione dei punti vendita in uno soltanto dei 15 mercati locali problematici e, comunque, non rispondenti ai criteri fissati nella Comunicazione della Commissione sulle misure correttive considerate adeguate. L'Autorità, al fine di autorizzare la concentrazione, ha pertanto prescritto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 287/1990, alcune misure con riguardo ai restanti 14 mercati locali con criticità.

Le misure prescritte dall'Autorità hanno riguardato: i) la cessione del controllo, di fatto e di diritto, di uno o più punti vendita collocati nell'ambito di ciascun mercato locale, in modo che la quota di mercato dell'entità *post-merger* non superasse la quota del 45% o la quota di mercato *pre-merger* detenuta da una delle Parti per il caso in cui quest'ultima fosse già superiore al 45%; ii) la circostanza che i rami d'azienda oggetto di cessione dovessero comprendere tutti gli attivi dell'attuale gestione o necessari per garantirne la redditività e la competitività, ivi inclusa la disponibilità dei locali per un periodo non inferiore a 36 mesi; iii) specifici requisiti di indipendenza, competenza e capacità finanziaria dell'acquirente. L'Autorità ha altresì fissato modalità e tempistiche specifiche per la prevista cessione del controllo, l'obbligo di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie per valutare la convenienza della cessione, un'adeguata operatività economica dei punti vendita oggetto delle misure fino alla loro cessione e un vincolo di non riacquisto entro una certa data. Infine, l'Autorità ha ordinato la presentazione di una relazione sull'attuazione delle misure.

In conclusione, l'Autorità ha autorizzato l'operazione di concentrazione subordinatamente alla piena ed effettiva attuazione di tutte le misure prescritte.

#### 2i RETE GAS/NEDGIA

Nel gennaio 2018, l'Autorità ha autorizzato con condizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. 287/1990, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo di Nedgia S.p.A. (Nedgia) da parte di 2i Rete Gas S.p.A. (2i)<sup>145</sup>.

L'istruttoria era stata avviata nel novembre 2017, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della l. 287/1990, ritenendo che l'Operazione fosse suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati delle gare future per il servizio di distribuzione del gas naturale

<sup>145</sup> C12125-2i RETE GAS/NEDGIA, provv. n. 26957.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

nei seguenti dodici Ambiti Territoriali Minimi (di seguito, ATEM): Agrigento, Foggia 1, Bari 2, Catania 1, Frosinone 2, Catania, Isernia, Salerno 3, Messina 2, Palermo 2, Brindisi, e Taranto, in cui entrambe le Parti erano significativamente presenti in termini di punti di riconsegna del gas serviti (di seguito, PDR). Infatti, in considerazione degli effetti di potenziale barriera finanziaria all'accesso alla gara derivante dal meccanismo di necessario rimborso del VIR (Valore Industriale Residuo) della rete di distribuzione da parte di eventuali nuovi entranti in favore dei gestori uscenti, le sovrapposizioni, in termini di quota di PDR, avrebbero potuto determinare effetti potenzialmente pregiudizievoli per l'effettiva contendibilità dei predetti ATEM.

In particolare, in sede di avvio istruttoria, l'Autorità ha analizzato le diverse circostanze che, per diversi gruppi dei sopracitati ATEM, rendevano l'operazione suscettibile di effetti anticoncorrenziali sui futuri mercati delle relative gare d'ATEM. Con specifico riferimento agli ATEM di Agrigento, Bari 2, e Foggia 1, l'operazione avrebbe potuto ricondurre a un unico centro decisionale i due principali operatori presenti nei suddetti ATEM - peraltro, con posizioni piuttosto simmetriche - i quali, in assenza della concentrazione, sarebbero stati, con ogni verosimiglianza, due dei tre principali contendenti per l'aggiudicazione delle relative gare d'ambito.

In merito, invece, agli ATEM di Catania 1 e Frosinone 2, i rilevati possibili effetti anticoncorrenziali della concentrazione sono stati principalmente ricondotti al fatto che l'acquisizione di Nedgia avrebbe determinato al contempo l'eliminazione del terzo più importante operatore attivo negli ATEM in questione (e, quindi, presumibilmente idoneo a rappresentare uno dei potenziali concorrenti alle relative gare) e il consolidamento della quota di 2i che, rafforzando (Frosinone 2) o raggiungendo (Catania 1) la posizione di primo operatore *incumbent*, avrebbe potuto detenere un vantaggio competitivo valutabile come scarsamente contendibile da altri operatori in sede di gara.

Con riferimento agli ATEM di Catania 2, Isernia, Salerno 3, Messina 2 e Palermo 2, i possibili effetti anticoncorrenziali dell'operazione sono stati motivati in considerazione del consolidamento della posizione di forza detenuta *ante*-concentrazione dalla Parte dotata di maggior presenza nell'ambito, che sarebbe stata tale da ridurre la contendibilità di quest'ultimo in sede di gara per altri operatori.

Infine, con riguardo agli ATEM di Brindisi e Taranto, l'Autorità ha rilevato che le Parti rappresentavano i principali operatori attivi in termini di PDR e, sebbene in tali ATEM fosse notevole lo squilibrio della posizione detenuta *pre-merger* da ciascuna di esse - perché in entrambi 2i deteneva, già anteriormente all'Operazione, una percentuale di PDR superiore all'80% del totale - tuttavia, a seguito dell'acquisizione del principale operatore alternativo in termini di PDR, 2i sarebbe divenuto l'unico gestore uscente

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

nei due ATEM in questione.

Successivamente, l'analisi istruttoria ha consentito di far venir meno le preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio per 4 dei 12 ATEM considerati: in particolare, negli ATEM di Taranto e Brindisi la condizione di scarsa contendibilità non è risultata essere una diretta conseguenza dell'operazione, mentre negli ATEM di Palermo 2 e Messina 2 è stato verificato che, in primo luogo, l'entità *post-merger* avrebbe detenuto una quota di PDR non eccessivamente elevata (inferiore al 50%) e, in secondo luogo, l'addizione determinata dall'operazione in termini di quota di PDR sarebbe risultata contenuta (inferiore al 10%).

Al contrario, l'istruttoria ha fatto emergere che per i restanti otto ATEM l'operazione avrebbe generato delle criticità concorrenziali, che sono apparse particolarmente gravi nei due ATEM di Foggia 1 e Bari 2.

L'Autorità, ai fini dell'autorizzazione alla concentrazione, ha quindi individuato - anche avvalendosi di informazioni acquisite a seguito di ampie forme di consultazione del mercato - una serie di misure correttive, tanto strutturali quanto comportamentali, in grado di evitare la costituzione di posizioni dominanti tali da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati delle gare future per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Frosinone 2, Isernia, Salerno 3, Catania 1, Catania 2, Agrigento, Foggia 1 e Bari 2.

In particolare, l'Autorità ha imposto alla società acquirente un pacchetto articolato di misure correttive, comprendenti: nell'ATEM di Foggia 1, la dismissione della totalità delle attività di distribuzione del gas naturale di 2iRG; nell'ATEM di Bari 2, la dismissione delle attività corrispondenti alla gestione di almeno 40 mila PDR (punti di riconsegna), nonché, per la restante parte dei PDR gestiti dall'entità derivante dalla concentrazione, l'applicazione di una serie di misure di riduzione delle barriere finanziarie e informative che favoriscano i gestori entranti, a garanzia della massima partecipazione di terzi alla futura gara d'ambito. In questo modo, l'acquirente dei suddetti *asset* potrà rappresentare un ulteriore gestore uscente in grado di partecipare alla gara per i citati ATEM, ricostituendo il contesto concorrenziale *ante* concentrazione. Sotto il profilo comportamentale, il pacchetto di misure ha previsto anche che, nel caso in cui 2i Rete Gas S.p.A. non avesse ricevuto, entro un termine predefinito, idonee manifestazioni di interesse da parte di un acquirente qualificato, la Società ponesse in essere significative misure incentivanti alla più ampia partecipazione di terzi alle relative gare d'ambito in grado di sterilizzare gli effetti di barriera finanziaria all'accesso indotta dall'operazione di concentrazione. In particolare, dette misure sono consistite: i) nella possibilità, per il gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare, per un periodo massimo di tre anni dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio, della dilazione del pagamento del VIR totale relativo a tali concessioni, con l'applicazione

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

di un tasso di interesse particolarmente conveniente, ovvero, in alternativa alla descritta dilazione, di poter beneficiare di un indennizzo, calcolato come prodotto tra l'importo della dilazione rinunciata (il VIR) e un tasso di interesse annuo definito in base al tasso *Midswap* a dieci anni a tale data, tale da garantire ai tassi attuali sui trentasei mesi di dilazione a circa il 13,5% del VIR; ii) nella possibilità, sempre per il gestore aggiudicatario, di fruire di un contratto di servizi (*Transitional Service Agreement*, di seguito "TSA") della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete, con la fornitura dei servizi di migrazione da parte di 2i Rete Gas S.p.A. a titolo gratuito; iii) in alcune agevolazioni per il nuovo entrante mediante auto-riduzione degli oneri di assunzione dei dipendenti del gestore uscente (sia esso 2i o Nedgia) che, per la clausola sociale compresa nei bandi, dovrebbero essere assunti dal gestore entrante, permettendo così al gestore subentrante - ove diverso dal gestore uscente - di scegliere, in base alle proprie esigenze organizzative e di efficienza interna relative agli obblighi di assunzione dei dipendenti normativamente previste; per il solo ATEM di Bari 2, nella messa a disposizione di dati e informazioni utili alla predisposizione delle offerte in gara ulteriori rispetto a quelle normativamente previste, e per l'ATEM di Foggia 1 la disponibilità a garantire l'anticipazione della scadenza delle proprie concessioni finanziate dal c.d. "piano di metanizzazione del Mezzogiorno" e che, per legge, dovrebbero confluire nella concessione d'ambito soltanto dopo la loro scadenza naturale.

L'Autorità, inoltre, ha imposto analoghe misure di incentivazione con riguardo agli altri sei ATEM, rispetto ai quali ha ritenuto che l'operazione di concentrazione fosse comunque idonea a determinare un rafforzamento della posizione di mercato della nuova aggregazione societaria suscettibile di scoraggiare la partecipazione di terzi alla futura gara d'ATEM.

In particolare, gli ambiti di Salerno 3, Isernia, Frosinone 2, Catania 1, Catania 2 e Agrigento hanno beneficiato sia della misura occupazionale che di quella del contratto di servizio. Inoltre, con l'eccezione di Isernia e Salerno 3 (nei quali non sono presenti concessioni finanziate), tutti gli ambiti citati hanno beneficiato anche della misura di anticipazione delle scadenze. Infine, gli ATEM di Frosinone 2, Isernia e Salerno 3 hanno beneficiato anche della misura di dilazione del VIR.

L'Autorità ha pertanto autorizzato l'operazione di concentrazione a condizione che 2iRG dia piena ed effettiva attuazione alle misure sopra riportate.

#### NOAH 2 / MONDIAL PET DISTRIBUTION

Nell'aprile 2018, l'Autorità ha autorizzato con condizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. 287/1990, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte della società Noah 2 S.p.A. (Noah) del controllo esclusivo della Mondial Pet Distribution S.p.A. (Mondial Pet)

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

mediante il trasferimento delle azioni detenute da quest'ultima<sup>146</sup>.

Nel febbraio 2018, l'Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della l. 287/1990, ritenendo che l'operazione di concentrazione in oggetto fosse suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante in una pluralità di mercati locali della distribuzione al dettaglio di articoli per l'alimentazione e la cura di animali domestici, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati.

Nell'ambito del settore interessato della distribuzione e dell'approvvigionamento dei prodotti per animali domestici, l'istruttoria ha consentito di identificare quale mercato rilevante, ai fini dell'analisi degli effetti della concentrazione, quello della distribuzione al dettaglio di articoli per l'alimentazione e la cura di animali domestici e dell'approvvigionamento di articoli per l'alimentazione e la cura degli stessi, aventi dimensione locale. Nondimeno, per la valutazione degli effetti, l'Autorità ha tenuto conto del possibile impatto dell'operazione a livello nazionale.

In particolare, sotto il profilo merceologico, le risultanze istruttorie hanno in primo luogo evidenziato che i *petshop* tradizionali indipendenti e le catene di distribuzione specializzate nel settore possono considerarsi parte di un medesimo mercato rilevante, nonostante le differenze che essi comunque presentano nel livello di servizio offerto e nel posizionamento medio di prezzo, a esclusione invece della distribuzione attraverso la GDO (grande distribuzione organizzata), appartenente a un mercato distinto. Con riguardo all'individuazione dell'effettivo bacino di utenza (c.d. *catchment area*) dei punti vendita oggetto di acquisizione, in conformità al consolidato orientamento nazionale e UE, la dimensione geografica del mercato rilevante è stata considerata locale e sostanzialmente coincidente con le aree site intorno ai punti di vendita delle Parti e percorribili in 20 minuti di tragitto in auto (c.d. isocrone).

Ai fini della identificazione del mercato rilevante sono state valutate le informazioni acquisite tramite la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Antitrust, che ha somministrato un questionario a tutti i punti vendita non organizzati in catene presenti nei mercati locali; l'Autorità ha altresì utilizzato i risultati di un'indagine svolta, previo conferimento di specifico incarico, dalla società Centro Statistica Aziendale S.r.l. (CSA), su un campione di 1036 acquirenti di prodotti per l'alimentazione, l'igiene, il divertimento e la cura di animali domestici (periodo di rilevazione: 16 -21 marzo 2018).

Dalle evidenze raccolte nel corso del procedimento è risultato che Arcaplanet, catena di oltre 200 negozi specializzati mediante la quale Noah distribuisce sia prodotti a marchio proprio che prodotti a marchio di terzi, detiene, a livello nazionale, una quota, nel solo segmento delle catene

<sup>146</sup> C12139-NOAH 2/MONDIAL PET DISTRIBUTION, provv. n. 27148.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

specializzate, pari a circa il [40-45%], con un fatturato pari a circa [100-495] milioni di euro. L'Autorità ha rilevato che, con l'acquisizione della catena Fortesan, di proprietà della Mondial Pet, il nuovo operatore avrebbe raggiunto, nel solo segmento delle vendite presso le catene specializzate, una quota di poco superiore al [50-55%], mentre nell'ambito dell'intero settore della distribuzione di articoli per animali mediante negozi specializzati, la quota nazionale del nuovo operatore avrebbe raggiunto un valore pari a circa il [15-20%].

A livello locale, l'operazione ha riguardato una porzione di territorio situato nel Nord Ovest del Paese e, più precisamente, alcune aree delle regioni Liguria, Piemonte e Lombardia. Nell'ambito di tali regioni, la Parte notificante aveva inizialmente individuato 46 isocrone; nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha aggiunto e verificato altre 3 isocrone costruite attorno a 3 punti vendita di recente apertura. Lo *screening* effettuato su tali mercati ha consentito di individuare 29 isocrone sulle quali la quota delle Parti avrebbe raggiunto, all'esito dell'operazione, un valore superiore al 40%. A seguito di ulteriori accertamenti condotti sulle citate isocrone, è risultato che in 13 di queste la quota congiunta delle Parti sarebbe stata compresa tra il 45% e il 55%. L'Autorità ha osservato che solo in 3 delle suddette isocrone la quota di mercato congiunta delle Parti avrebbe ecceduto il 45%, anche considerando la pressione competitiva esercitata dagli ipermercati. In particolare, nell'isocrona centrata sul punto vendita di Arenzano la quota congiunta sarebbe rimasta del [45-50%]; nell'isocrona centrata sul punto vendita di Genova Pisacane la quota del [45-50%] si sarebbe ridimensionata di un punto percentuale; nell'isocrona centrata sul punto vendita di San Salvatore in Cogorno la quota pari al [50-55%] si sarebbe ridimensionata di tre punti percentuali.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha concluso che l'operazione di concentrazione era idonea a determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza nei 3 mercati locali analizzati relativi alle isocrone di Arenzano, Genova Pisacane e San Salvatore in Cogorno.

Nell'aprile 2018, la società acquirente Noah ha presentato alcune misure correttive, volte a impedire che l'operazione desse luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante, consistenti nella cessione di punti vendita atta ad abbassare le quote di mercato nelle isocrone interessate (la quota congiunta delle Parti nell'isocrona Arenzano dal [45-50%] al [40-45%]; nella Genova Pisacane dal [45-50%] al [45-50%]).

L'Autorità ha ritenuto le misure proposte idonee a eliminare gli effetti pregiudizievoli della concorrenza derivanti dall'operazione. In particolare, l'Autorità, facendo proprie le misure proposte in sede istruttoria, ha imposto alla società acquirente alcune condizioni: la cessione del controllo, di fatto e di diritto, dei punti vendita che devono ricomprendere tutti gli attivi

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

necessari per garantirne la redditività e la competitività; l'acquirente deve soddisfare requisiti di indipendenza, competenza e idoneità a mantenere e sviluppare l'attività gestionale di *petshop*; l'acquisizione dell'attività ceduta da parte dell'acquirente non deve creare nuovi problemi per la concorrenza, né comportare il rischio che l'attuazione delle misure venga rinviata. La cessione del controllo deve altresì avvenire secondo determinate modalità e tempistiche: gli accordi, previa sottoposizione al vaglio dell'Autorità per approvazione dell'identità del cessionario e del contenuto degli stessi, dovranno essere conclusi entro e non oltre un certo numero di mesi. Qualora, entro tale periodo, gli acquirenti non siano stati individuati, le Parti dovranno nei mesi successivi individuare gli acquirenti, conferendo a tal fine un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato.

In conclusione, l'Autorità ha autorizzato l'operazione di concentrazione subordinatamente al rispetto delle condizioni prescritte, imponendo a Noah di presentare, entro termini stabiliti, una relazione conclusiva sulla completa ed effettiva attuazione delle misure prescritte.

*LUXOTTICA GROUP / BARBERINI*

Nel novembre 2018, l'Autorità ha autorizzato con condizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. 287/1990, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo di Barberini S.p.A. da parte di Luxottica Group S.p.A.<sup>147</sup>. In virtù dell'operazione, Barberini - produttore di lenti in vetro piano di elevata qualità per occhiali da sole e attivo, per il tramite della controllata Barberini GmbH, anche nella produzione di sbocchi in vetro, materia prima per la produzione delle lenti - è entrato a far parte del gruppo EssilorLuxottica, operatore *leader* a livello mondiale nel settore dell'occhialeria e attivo in tutte le principali fasi della catena produttiva.

L'istruttoria è stata avviata nel settembre 2018, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della l. 287/1990, sul presupposto che l'operazione di concentrazione notificata fosse suscettibile di dar luogo, in particolare, a legami verticali tali da determinare effetti pregiudizievoli della concorrenza in diversi mercati del settore dell'occhialeria.

Dopo un'approfondita analisi della struttura e del funzionamento dei mercati interessati, l'Autorità ha valutato la concentrazione come idonea a condurre alla costituzione o al rafforzamento della posizione dominante di Luxottica nei mercati della produzione di sbocchi di vetro per lenti piano, della produzione di lenti piano in vetro e della produzione e distribuzione di occhiali da sole, in modo da pregiudicare in maniera sostanziale e durevole le dinamiche concorrenziali in tali mercati. Nella propria valutazione, l'Autorità ha tenuto conto: i) delle quote di mercato dell'entità *post-*

<sup>147</sup> C12183-LUXOTTICA GROUP/BARBERINI, provv. n. 27413.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

*merger*; ii) della circostanza per cui tutti i concorrenti di Luxottica nella produzione di occhiali da sole con lenti in vetro si approvvigionano esclusivamente da Barberini; iii) della mancanza di concorrenza effettiva e potenziale a Barberini nella produzione di lenti piano in vetro di alta qualità in quantità adeguate a soddisfare le esigenze dei maggiori operatori del mercato; iv) del ruolo fondamentale svolto da Barberini nella ricerca e sviluppo e nell'innovazione; v) dell'elevato potere di mercato, lato domanda, detenuto da Luxottica; vi) della forte integrazione verticale di Luxottica; vii) della presenza di barriere all'entrata di natura tecnica ed economica, tanto nel mercato della produzione di sbocchi di vetro e lenti piano in vetro quanto in quello della produzione e distribuzione di occhiali da sole.

In virtù dei legami verticali tra Barberini e Luxottica derivanti dall'operazione, l'istruttoria ha mostrato come: i) Luxottica avesse la capacità e gli incentivi per precludere l'accesso agli *input* produttivi per lenti piano in vetro e sbocchi di vetro ai propri concorrenti nel mercato a valle della vendita di occhiali da sole e ii) tale strategia di preclusione fosse idonea a produrre effetti pregiudizievoli della concorrenza nel mercato a valle.

Nell'autorizzare l'operazione, pertanto, l'Autorità ha prescritto a Luxottica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 287/1990, una serie di misure volte, da un lato, a garantire ai concorrenti di Luxottica l'accesso - nel breve-medio periodo - alle lenti e agli sbocchi di vetro di Barberini, *input* strategici per la concorrenza nella produzione e vendita di occhiali da sole e, dall'altro, a consentire l'ingresso nel mercato - nel medio-lungo periodo - di un concorrente di Barberini nella produzione di lenti di vetro di alta qualità. In particolare, Luxottica dovrà stipulare contratti di fornitura di sbocchi di vetro e di lenti piano in vetro da parte di Barberini con tutti gli operatori del mercato che ne facciano richiesta, non prevedendo alcun obbligo di acquisto minimo per tali società. Inoltre, i contratti dovranno consentire ai clienti di Barberini di accedere, ove ne facciano richiesta, ai prodotti derivanti dall'innovazione e dalle evoluzioni tecnologiche di Barberini S.p.A. e Barberini GmbH, anche laddove tali prodotti siano coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Da ultimo, l'Autorità ha imposto a Luxottica - entro due mesi dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione della concentrazione - la nomina di un *monitoring trustee* incaricato di monitorare il rispetto degli accordi stipulati ai sensi delle predette misure. Luxottica dovrà trasmettere all'Autorità, con cadenza semestrale, una relazione sulla completa ed effettiva attuazione delle misure prescritte.

In conclusione, l'Autorità ha autorizzato l'operazione di concentrazione subordinatamente alla piena ed effettiva attuazione delle misure prescritte.

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

*UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO/UNIPOL ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA-FONDIARIA SAI-MILANO ASSICURAZIONI*

Nell'ottobre 2018, l'Autorità ha deliberato di revocare, sulla base di un'istanza inviata da Mediobanca Banca di credito Finanziario S.p.A., le misure di cui ai punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *v)*, *vi)* e *vii)* della lettera *h)* del dispositivo della delibera dell'Autorità n. 23678 del 19 giugno 2012<sup>148</sup>, consistenti nell'impegno di: *i)* cedere tutte le eventuali partecipazioni azionarie che dovesse acquisire in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e/o Fondiaria Sai S.p.A. e/o nell'entità derivante dall'operazione entro 120 giorni dall'entrata in possesso; *ii)* fino alle cessioni di cui al punto precedente, non esercitare alcun diritto amministrativo per tutta la durata del possesso delle medesime azioni; *iii)* accettare qualsiasi offerta di rimborso anticipato, nonché cessione di quote dei contratti di finanziamento nella misura individuata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., al valore nominale che pervenga dal debitore con riferimento ai contratti subordinati stipulati con FonSai e Milano Assicurazioni; *v)* non esercitare la facoltà di conversione dei sopra citati prestiti in titoli *equity*; *vi)* non partecipare alla *governance* del gruppo *post merger*, vale a dire non indicare, né concorrere in alcun modo alla nomina di un proprio rappresentante nelle liste di maggioranza o minoranza relative agli organi sociali di tale entità; *vii)* non acquistare - nel corso dei successivi 36 mesi e sino a quando, oltre tale termine, permarrà il controllo di fatto di Mediobanca su Generali - partecipazioni azionarie in Finsoe S.p.A., Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e/o altre società facenti parte del Gruppo Unipol Gruppo Finanziario (ivi inclusa l'entità derivante dalla presente operazione).

A fronte dell'istanza pervenuta in data 23 maggio 2018 da parte di Mediobanca Banca di credito Finanziario S.p.A., l'Autorità ha avviato, nel giugno 2018, un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14, della l. 287/1990, al fine di valutare l'istanza e accertare, in contraddittorio con la Parte e con gli eventuali terzi interessati, eventuali evoluzioni del contesto fattuale, giuridico e di mercato, tali da giustificare la revoca, totale o parziale, delle misure prescritte con la delibera del 19 giugno 2012 n. 23678.

Al riguardo, le misure di cui alla lettera *h)* erano state imposte (nell'ambito dell'operazione di concentrazione tra Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni S.p.A. e Fondiaria SAI S.p.A. che, come comunicata, avrebbe prodotto la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in alcuni mercati assicurativi) sul presupposto che vi fosse un controllo esclusivo di fatto di Mediobanca su Generali e sul rischio che potessero instaurarsi forme di coordinamento tra Unipol e Generali, in ragione dei legami stabili, di natura quasi strutturale, esistenti tra i due diversi gruppi per il tramite, diretto o indiretto, di Mediobanca.

<sup>148</sup> C11524E MEDIOBANCA - UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. PREMAFIN FINANZIARIA S.P.A. - HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.P.A. E FONDIARIA SAI S.P.A., provv. n. 27400

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha verificato che la situazione giuridica e di fatto, che aveva condotto all'imposizione delle misure di cui alla lettera *h*) del dispositivo della delibera n. 23678 del 19 giugno 2012, si era effettivamente modificata in maniera tale da rendere possibile la revoca delle misure allora imposte. In particolare, l'Autorità ha accertato l'avvenuta modifica del contesto di mercato, per cui sono sostanzialmente venuti meno i legami societari, personali e creditizi che, per il tramite diretto o indiretto di Mediobanca, avrebbero potuto ingenerare il rischio di collegamenti di tipo stabile e quasi strutturale tra UGF e Generali. Inoltre è stata accertata la non sussistenza di legami diretti tra UGF e Generali e di collegamenti indiretti tra le stesse.

Pertanto, la nuova situazione di fatto registrata - in termini di mutamento dei rapporti in essere tra Mediobanca e Unicredit, e, per il suo tramite, con UGF, in termini di *governance* di Generali nonché di assetti competitivi di mercato - ha consentito di accogliere l'istanza di Mediobanca, con particolare riferimento alla revoca delle misure di cui ai punti *i*), *ii*), *iii*), *v*), *vi*) e *vii*) della lettera *h*) del dispositivo della delibera n. 23678 del 19 giugno 2012. Al riguardo, l'Autorità ha evidenziato che il mantenimento della misura *iv*), relativa all'obbligo di "*astenersi, fintantoché mantenga la propria posizione di soggetto creditore, dal richiedere, a Unipol Assicurazioni S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., informazioni di natura strategico commerciale ultronee a quelle strettamente necessarie per la tutela del proprio credito*", appare sufficiente a limitare il rischio che - attraverso la condivisione di informazioni sensibili - si determinino equilibri collusivi sui mercati assicurativi con una probabilità statistica maggiore di quella normalmente intercorrente tra operatori concorrenti, che non può comunque essere *a priori* esclusa nello svolgimento delle dinamiche di mercato.

*CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE/GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO DELLE CASSE RAIFFEISEN*

Nel maggio 2018, l'Autorità ha autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l. 287/1990, l'operazione di concentrazione consistente nella costituzione, ai sensi degli articoli 33 e ss. del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* - TUB) e successive modifiche, del Gruppo Bancario Cooperativo Provinciale delle Casse Raiffeisen (Gruppo Bancario) da parte della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. (Cassa Centrale) e da 39 (delle 41) Casse Raiffeisen attive nella Provincia Autonoma di Bolzano (39 Casse Raiffeisen), che ne detengono quasi interamente il capitale sociale<sup>149</sup>.

Nel marzo 2018, l'Autorità aveva avviato un'istruttoria, ai sensi

<sup>149</sup> C12138-CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE/GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO DELLE CASSE RAIFFEISEN, provv. n. 27172.

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

dell'art. 16, comma 4, della l. 287/1990, ritenendo che l'operazione di concentrazione in oggetto fosse suscettibile di determinare, ai sensi dell'art. 6 della l. 287/1990, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati della raccolta bancaria, degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici e PMI individuati nello stesso provvedimento, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati.

In via preliminare, nel corso del procedimento, l'Autorità ha considerato che l'operazione notificata ha tratto origine dalle modifiche apportate al TUB dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (*Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*), convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49<sup>150</sup>, e dalla successiva regolamentazione della Banca d'Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016). Tale normativa ha previsto, quale condizione per l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, l'adesione a un gruppo bancario cooperativo, salvo il caso di trasformazione in società per azioni, guidato da una capogruppo costituita in forma di società per azioni avente funzione di direzione e coordinamento. La finalità di tale riforma si ravvisa nel rafforzamento degli operatori bancari minori, quali le singole banche di credito cooperativo, per migliorarne la competitività nel nuovo scenario dei mercati bancari. Con specifico riferimento alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano, la normativa ha previsto che esse possano costituire autonomi gruppi bancari composti da banche aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma, dando luogo a un gruppo bancario cooperativo provinciale.

Nella specie, la costituzione del Gruppo Bancario mediante la stipula tra le Parti del contratto di coesione funzionale all'adesione allo stesso, con attribuzione alla Cassa Centrale dei poteri di controllo, è stata ritenuta dall'Autorità, ai fini della qualificazione dell'operazione ai sensi e per gli effetti della normativa antitrust, un'acquisizione del controllo esclusivo di imprese indipendenti.

Nel corso del procedimento, l'Autorità, tra i molteplici mercati individuati per analizzare l'operazione di concentrazione, ha valutato l'effetto dell'operazione su quelli potenzialmente incisi dalla stessa, quali in particolare: i) il mercato della raccolta bancaria; ii) il mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici; iii) il mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese. Dal punto di vista geografico,

<sup>150</sup> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

l'Autorità ha ritenuto di escludere una dimensione nazionale dei suddetti mercati, in quanto, anche dal lato dell'offerta, le condizioni applicate ai diversi prodotti e servizi variano nelle diverse aree geografiche, risentendo delle condizioni di concorrenza locali; l'Autorità ha, per contro, analizzato gli effetti dell'operazione sia a livello provinciale, sia a un livello di maggior dettaglio locale, identificando 162 *catchment area* come rilevanti per l'operazione esaminata, centrate sulle filiali (c.d. centroidi) delle 39 Casse Raiffeisen risultate pienamente operative (corrispondenti a un tempo di percorrenza massimo di 30 minuti in auto, calcolate sulla base della mobilità della domanda dei clienti bancari).

Sulla base di tali criteri, l'Autorità ha ritenuto che, nella provincia di Bolzano considerata nel suo insieme e sulla base di dati riferiti all'anno 2016, il costituendo Gruppo sarebbe diventato il primo operatore bancario con una quota del [50-55%] nel mercato della raccolta; una quota del [40-45%] nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici; una quota del [55-60%] nel mercato degli impieghi alle famiglie produttrici e piccole imprese. Con riferimento alle diverse *catchment area*, l'Autorità ha proceduto ad analizzarle singolarmente, rilevando che in molte (nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici), se non nella maggior parte (nel mercato della raccolta, in quello degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese), le quote di mercato *post-merger* potevano superare il 50% o anche il 60%, con un maggiore addensamento di tale situazione nelle zone rurali rispetto a quelle maggiormente popolate, dove più numerosi sono gli operatori concorrenti.

Per quanto riguarda gli effetti dell'operazione, l'Autorità ha considerato, in primo luogo, che il posizionamento di mercato di un operatore costituisce solo una *proxi* dell'effettivo potere detenuto da un'impresa sul mercato e, in secondo luogo, che l'operazione era caratterizzata da una serie di elementi peculiari. Sotto quest'ultimo profilo, l'Autorità, sulla scorta dell'istruttoria svolta - tenuto conto anche delle osservazioni presentate dai principali operatori concorrenti attivi nei mercati interessati e dalla Banca d'Italia, oltre che del parere non ostativo dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) per i mercati assicurativi - ha posto in evidenza l'origine "normativa" e la *ratio* dell'operazione esaminata. Ai fini della valutazione dell'operazione, l'Autorità ha altresì considerato le specificità delle banche di credito cooperativo (assenza di fine di lucro, presenza sul territorio anche con finalità di inclusione finanziaria e di supporto dell'economia locale), la loro operatività in aree disagiate, comprese quelle rurali (dove pure si registrano le quote di mercato più elevate, ma che non risultano attraenti per le banche nazionali), la sostanziale coincidenza tra i soci delle varie Casse e i clienti nelle varie comunità di insediamento, l'incentivo dato proprio da tale coincidenza a costituire uno stimolo interno all'efficienza e

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

alla competitività (in maniera da beneficiare, piuttosto che della divisione dei dividendi, di condizioni più convenienti rispetto a quelle di mercato).

Infine, l'Autorità ha valorizzato gli effetti positivi conseguibili dall'operazione mediante la razionalizzazione delle strutture organizzative e delle reti distributive, l'eliminazione delle duplicazioni, l'efficientamento dei processi, la riduzione dei costi di transazione, potenzialmente idonei a liberare risorse da utilizzare in un'ottica dinamica e, tenendo conto dei processi di digitalizzazione del settore, in investimenti in innovazione volti al miglioramento dell'offerta. Da ultimo, l'Autorità ha evidenziato che gli scenari alternativi all'operazione esaminata, dati i vincoli normativi, non sarebbero stati comunque in grado di apportare effettivi benefici alle comunità di insediamento.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'Autorità, ha ritenuto superate le criticità concorrenziali ravvisate nel provvedimento di avvio, in termini di costituzione ovvero rafforzamento di posizioni dominanti in alcuni dei mercati locali considerati, autorizzando l'operazione di concentrazione.

### 3. L'attività di promozione della concorrenza

109

#### *Energia, rifiuti, acqua*

##### *Acqua*

AS1486 - REGIONE SARDEGNA - LEGGE 25/2017-ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AREE INDUSTRIALI

Nel febbraio 2018, l'Autorità ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un parere, ai sensi dell'articolo 22 della l. 287/1990, per segnalare alcune criticità relative all'affidamento *in house* del servizio idrico integrato (S.I.I.) alla società Abbanoa, nella Regione Sardegna.

Il parere fa seguito a un altro, inviato dall'Autorità nel corso del 2017 alla Regione Sardegna, all'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna (EGAS) e ad Abbanoa S.p.A.<sup>151</sup>, nel quale l'Autorità aveva evidenziato alcune criticità relative all'art. 15 della legge regionale n. 4 del 4 febbraio 2015, recante *"Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna*

<sup>151</sup> AS1364 REGIONE SARDEGNA - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO *IN HOUSE* DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AD ABBANOVA S.P.A., 23 febbraio 2017, nel quale l'Autorità, in relazione all'art. 15 della legge regionale del 4 febbraio 2015 n. 4, recante *"Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006*, aveva ritenuto non sussistenti le condizioni per l'affidamento *in house* del servizio idrico in capo a detta Società in considerazione dell'elevata partecipazione societaria della Regione Sardegna nel suo capitale sociale e dell'insussistenza del requisito del controllo analogo per difetto nei poteri di nomina e revoca dei vertici direttivi e di controllo in capo alla Regione stessa.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006, che disciplinava la partecipazione della Regione Sardegna al capitale sociale di Abbanoa.

Il nuovo parere ha riguardato la legge della Regione Sardegna dell'11 dicembre 2017 n. 25, recante "Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015 n. 4, intervenuta a modifica dell'articolo 15 della l.r. n. 4/2015: il nuovo testo di legge stabilisce, in particolare, una riduzione dal 49% al 20% del limite massimo della quota di capitale sociale che la Regione dovrà detenere nel capitale della società di gestione del servizio idrico integrato della Sardegna entro il 2020; essa prevede, altresì, una nuova disciplina per la gestione del sistema idrico in Sardegna, istituendo una "Commissione per il controllo analogo", formata da cinque componenti, di cui quattro in rappresentanza degli enti concedenti (comuni partecipanti in EGAS e soci di Abbanoa S.p.A.), eletti dai sindaci. Un quinto componente sarà, poi, espressione della Regione Sardegna. Le modalità di esercizio del controllo analogo restano affidate a EGAS e sono esercitate dal Comitato Istituzionale d'Ambito (di seguito anche CIA); alla Regione Sardegna viene attribuito il potere di scioglimento, in qualsiasi momento, del CIA, rafforzando significativamente i poteri di controllo della Regione in EGAS.

L'Autorità ha ritenuto tuttavia che tali modifiche non siano idonee a rendere l'affidamento del S.I.I. conforme alle prescrizioni previste dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per gli affidamenti *in house*: infatti, la Regione Sardegna mantiene ancora potere di influire in maniera determinante sulla gestione della predetta società per il tramite dei pervasivi poteri esercitabili nei confronti dell'operato del CIA; al contrario, il controllo analogo dovrebbe essere riservato all'ente rappresentativo dei soggetti concedenti (i Comuni della Sardegna), senza possibilità per la Regione - che non è né ente concedente, né il soggetto cui il servizio idrico viene fornito, né detiene competenze in materia di affidamento e/o gestione di tale servizio - di influenzarne le decisioni.

Per tali motivi, l'Autorità ha ritenuto le disposizioni in questione in contrasto con i principi costituzionali della concorrenza e ha rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la valutazione sulla eventuale impugnazione davanti alla Corte costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 4/2015, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 25/2017.

#### AS1510 - COMUNE DI RIETI - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Nel marzo 2018, l'Autorità ha inviato al Comune di Rieti, ai sensi dell'art. 21-bis della l. 287/1990, un parere motivato relativo al contenuto della delibera del 21 dicembre 2017, n. 98, emanata dallo stesso Comune, avente a oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 (TUSPP).

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

In particolare, la suddetta delibera è stata trasmessa all'Autorità dalla società Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (APS), a capitale interamente pubblico, partecipata anche dal Comune di Rieti e affidataria *in house* del servizio idrico integrato (SII) nell'ATO3 Lazio centrale-Rieti, in forza di Convenzione con lo stesso ATO (Ambito Territoriale Ottimale), per un periodo di trent'anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con una fase transitoria di due anni. Nel territorio reatino, durante il periodo transitorio e nelle more della realizzazione di tutti i trasferimenti di infrastrutture, impianti e risorse ad APS, il SII è stato esercitato in forza di apposita convenzione con APS, da SOGEA S.p.A., società partecipata in misura maggioritaria dal Comune di Rieti. Detto Comune, a ridosso della scadenza del periodo transitorio, invece di consegnare le strutture idriche a APS, come fatto dagli altri Comuni aderenti all'ATO3, ha adottato la delibera 98/2017 per la revisione delle proprie partecipazioni, nella quale, non effettuando alcun richiamo alla partecipazione detenuta in APS, né alla Convenzione per la gestione del SII stipulata tra quest'ultima e l'ATO 3, cui lo stesso Comune partecipa obbligatoriamente, ha affermato che SOGEA sarebbe titolare della gestione del servizio idrico in virtù di un contratto scaduto ma prorogato con ordinanza, in attesa del nuovo gestore dell'ATO 3. L'Autorità ha osservato che la delibera del Comune di Rieti consente illegittimamente a SOGEA di continuare a svolgere un servizio di interesse economico generale senza titolo, impedendo di fatto un corretto ed efficiente svolgimento del servizio in favore dei comuni ricompresi nell'ATO 3 da parte del legittimo affidatario APS. Essa si pone quindi in contrasto con le previsioni del TUSPP, che impongono una razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, con le norme nazionali ed europee, che disciplinano l'affidamento degli stessi, e con quelle settoriali riferite alla gestione del SII.

A seguito dell'invio del parere, l'Autorità, preso atto della sentenza del TAR Lazio n. 3384 del 26 marzo 2018, nella quale veniva disposto l'annullamento della delibera 98/2017, e della conseguente ottemperanza alla stessa da parte del Comune, ha deliberato di non impugnare la delibera 98/2017 oggetto del parere davanti al TAR territorialmente competente.

*Riciclaggio e smaltimento rifiuti**AS1512 - TESTO UNICO AMBIENTE - ESCLUSIONE DALLA NOZIONE DI RIFIUTO DEGLI SCARTI VEGETALI DERIVANTI DALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO*

Nel maggio 2018, l'Autorità, a seguito di una segnalazione, ha adottato un parere ai sensi dell'art. 21 della l. 287/1990, rivolto al Presidente del Senato, al Presidente della Camera e all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, in merito alla modifica dell'art. 185, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*, c.d. Testo Unico Ambiente) a opera della legge 28 luglio 2016, n. 154 (*Deleghe al Governo*

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), che ha ampliato il novero dei residui vegetali esclusi dal regime dei rifiuti.

In particolare, l'Autorità ha rilevato che, ai sensi della Direttiva 2008/89/CE (c.d. Direttiva Quadro Rifiuti), gli sfalci e le potature possono provenire da ambienti agricoli e forestali o da ambienti urbani e che solo in quest'ultima ipotesi si può parlare di veri e propri rifiuti organici: mentre nel primo caso essi, non costituendo rifiuti, possono essere direttamente utilizzati in agricoltura, nel secondo, gli stessi necessitano di svariati trattamenti (igienizzazione, sterilizzazione e separazione da altri materiali) prima di poter essere reimpiegati. La modifica dell'art. 185 del Testo Unico Ambiente ha invece escluso gli sfalci e le potature dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti, consentendone l'utilizzo diretto in agricoltura, senza necessità di un preventivo trattamento. Tale discordanza tra la disciplina nazionale e quella comunitaria è suscettibile di determinare significative restrizioni del corretto sviluppo del mercato del compostaggio, a scapito delle imprese che utilizzano gli scarti vegetali come *input* essenziali nell'ambito di filiere di riciclo. La produzione di *compost*, infatti, richiede inderogabilmente la combinazione della frazione organica derivante dagli scarti domestici con la frazione ligneo-cellulosica degli sfalci e delle potature.

L'Autorità ha rilevato che gli effetti distorsivi derivanti dalla disposizione normativa oggetto della segnalazione appaiono suscettibili di compromettere il corretto sviluppo dei diversi mercati attivati dalla raccolta differenziata, e ha quindi auspicato l'opportunità di abrogare la lett. f) del comma 1 dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006, allineandone i contenuti a quanto previsto dalla normativa comunitaria, al fine di eliminare potenziali effetti distorsivi nei mercati del trattamento degli scarti vegetali.

*AS1533 - ATERSIR - BANDI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA*

Nel giugno 2018, l'Autorità ha inviato un parere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 287/1990, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (Atersir) e alla regione Emilia Romagna per segnalare alcune criticità concorrenziali contenute nei bandi di gara, indetti dalla stessa Atersir, per l'affidamento della gestione integrata dei servizi di igiene urbana nelle province di Parma, Piacenza e Ravenna-Cesena.

Con tale parere, l'Autorità ha colto l'occasione per valorizzare la scelta compiuta da Atersir di affidare attraverso gare a evidenza pubblica la gestione dei servizi di igiene urbana nelle province di Parma, Piacenza e Ravenna-Cesena; così facendo, infatti, si interrompe il perpetuarsi di regimi di proroga *de facto* delle convenzioni precedenti in capo agli storici affidatari